

CONVENZIONE

FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA PAESAGGISTICA

L'anno 2024, il giorno _____ del mese di _____, presso la sede dell'Ente Parco,

TRA

- l'Ente Parco Naturale Regionale della Lessinia C.F. _____, rappresentata dal Vicepresidente _____, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta, in esecuzione della delibera _____, di seguito denominato anche "Ente Parco"

e

- il Comune di _____ C.F. _____, rappresentato dal Sindaco _____, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta, in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. ____;

premesse che:

- per gli interventi in aree soggette a tutela paesaggistica sussiste l'obbligo di sottoporre all'ente competente i progetti delle opere da eseguire affinché ne sia accertata la compatibilità paesaggistica e sia rilasciata l'autorizzazione;
- l'autorizzazione paesaggistica è regolamentata dall'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e dal D.P.R. 31/2017 in materia di autorizzazione paesaggistica semplificata;
- l'art. 146, comma 4, del D.Lgs. n. 42/2004 stabilisce che l'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio;
- il successivo comma 6 dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 prevede che gli enti preposti devono garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico- edilizia;
- il medesimo comma 6 dell'art. 146 dispone inoltre che la Regione esercita la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio anche delegandone l'esercizio, per i rispettivi territori di competenza, a forme associative e di cooperazione fra enti locali purché gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistica-edilizia;
- la legge Regione Veneto n. 11/2004 al Titolo V bis – Paesaggio, disciplina le competenze e le norme per la delega delle funzioni amministrative in materia paesaggistica relative a:
 - a) rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004;
 - b) accertamento della compatibilità paesaggistica dei lavori eseguiti in assenza o in difformità dall'autorizzazione, ai sensi dell'art. 167, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 42/2004;
 - c) adozione dei provvedimenti cautelari e sanzionatori ai sensi degli articoli 167, commi 1, 2, 3 e 5, e 168 del D.Lgs. n. 42/2004 in caso di interventi non sanabili eseguiti in assenza o in difformità dalla prescritta autorizzazione;

- a seguito della modifica dell'art. 45quater della L.R. Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio", ad opera del comma 1 art. 14 della L.R. 27 luglio 2023, n. 16, è ora possibile per i Comuni inseriti nell'Elenco degli enti idonei, esercitare le funzioni di cui all' articolo 45 bis comma 2 anche attraverso forme di convenzionamento con gli enti parco regionali;
- l'Ente Parco Naturale Regionale della Lessinia è in possesso dei requisiti di cui all'art. 146, comma 6 del D.Lgs. 42/2004 e con decreto del Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale n. 134 del 20.12.20210 è stato incluso tra gli enti idonei al rilascio di autorizzazioni paesaggistiche;

ciò premesso

rilevato che le Amministrazioni interessate hanno approvato lo schema della presente convenzione con i seguenti atti: il Comune di _____ con deliberazione di Consiglio comunale n. _____ e l'Ente Parco con Deliberazione _____;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Attribuzione del servizio

Il Comune di _____, preso atto dell'attribuzione da parte della Regione Veneto della delega all'esercizio della funzione paesaggistica a favore dell'Ente Parco Naturale Regionale della Lessinia, stabilisce che l'Ente Parco gestisca il servizio direttamente, avvalendosi di personale proprio o comandato in possesso dei requisiti tecnico scientifici adeguati all'attività da svolgere, garantendo la differenziazione tra l'attività di tutela paesaggistica e l'esercizio di funzioni amministrative di tipo urbanistico- edilizio;

Art. 2 – Oggetto del servizio

Il suddetto servizio viene svolto dall'Ente Parco, come previsto dal decreto del Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale n. ___ del _____, a decorrere dalla data di pubblicazione del predetto decreto sul Bur n. _____, per lo svolgimento delle seguenti funzioni amministrative:

1. *"il rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del Codice";*
2. *"l'Accertamento di Compatibilità Paesaggistica dei lavori eseguiti in assenza o in difformità dall'autorizzazione, ai sensi dell'art. 167, commi 4 e 5 del Codice;*
3. *"l'adozione dei provvedimenti cautelari e sanzionatori ai sensi degli articoli 167, commi 1, 2, 3, e 5 e 168 del Codice, in caso di interventi non sanabili eseguiti in assenza o in difformità dalla prescritta autorizzazione."*

Art. 3 – Modalità operative di svolgimento del Servizio

L'Ente Parco provvede allo svolgimento del servizio in oggetto in adempimento alle specifiche mansioni e competenze nello spirito di una fattiva collaborazione con i Comuni interessati secondo le seguenti modalità operative:

1. il Comune interessato riceve l'istanza attraverso lo sportello comunale per l'edilizia e per le attività produttive S.U.E/S.U.A.P. in base a quanto disposto dal D.P.R. 380/2001 e D.P.R. 160/2010, in quanto soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti; il Comune trasferisce a propria cura e spese le istanze ricevute all'Ente Parco, ana che nel caso in cui, per qualsiasi ragione, queste non fossero state ricevute in via telematica, purché con mezzi previsti come validi dalla legge e dai regolamenti di riferimento.

2. l'Ente Parco procede all'espletamento dell'istruttoria dell'istanza secondo le norme previste dall'art. 149 del D. Lgs. 42/2004 e dal D.P.R. 31/2017 in merito all'assoggettabilità dell'intervento all'autorizzazione, dell'art. 146 del D. Lgs. 42/2004 e D.P.R. 31/2017 in merito all'autorizzazione paesaggistica ordinaria o semplificata e all'art. 167 e 181 del D. Lgs. 42/2004 in materia di accertamento di compatibilità postuma, secondo le modalità previste dalla legge per i procedimenti amministrativi;
3. l'Ente Parco effettua gli accertamenti circa la conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici, richiede le necessarie integrazioni documentali, redige la relazione tecnica illustrativa e provvede all'inoltro della richiesta parere al competente Soprintendente;
4. l'Ente Parco decorsi i termini di legge assegnati, provvede a rilasciare l'autorizzazione o a rigettarne formalmente la domanda; I termini decorrono dalla presentazione delle istanze ed ogni ritardo conseguente alla consegna non tempestiva delle istanze sarà imputabile o al Comune a seconda che la consegna fosse prevista a cura di uno o dell'altro. Sarà quindi onere di ognuno degli enti interessati provvedere alla consegna delle istanze o dei provvedimenti nel tempo più breve possibile.
5. l'Ente Parco trasmette al servizio S.U.E/S.U.A.P. del Comune il provvedimento finale;
6. Presso l'Ente Parco è istituito un elenco delle autorizzazioni rilasciate, aggiornato ai sensi di legge. Sul sito istituzionale dell'Ente Parco sono inoltre disponibili le informazioni, la modulistica e le specifiche di adempimento amministrativo necessarie all'ottenimento delle autorizzazioni paesaggistiche di competenza; i Comuni aderenti provvederanno altresì ad istituire sul proprio sito istituzionale apposito link di rimando al sito istituzionale dell'Ente Parco con particolare riferimento alle pagine dedicate al servizio in questione sopra citato;
7. Nei casi di violazione degli obblighi previsti dal Titolo I della Parte Terza del D.Lgs 42/2004 l'Ente Parco provvede all'adozione dei provvedimenti stabiliti dall'art. 167 comma 2 del D. Lgs. 42/2004 (ordinanza di rimessione in pristino); nel caso di inottemperanza l'Ente Parco notifica al Comune territorialmente competente di provvede d'ufficio all'esecuzione di tutte le azioni previste dall'art. 167 comma 3 (rimessa in pristino);
8. Il Comune territorialmente competente fornisce la propria collaborazione allo svolgimento del servizio in oggetto compreso il supporto del proprio personale tecnico e degli agenti di Polizia Municipale per l'esecuzione e la verbalizzazione dei sopralluoghi che si rendessero necessari per l'accertamento di opere o lavori realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica.

Art. 4 – Sanzione pecuniaria e Diritti di Segreteria

Gli importi derivanti dall'applicazione delle disposizioni sanzionatorie nel caso di accertamento di compatibilità paesaggistica ex post (sanatoria) saranno versati direttamente dai richiedenti alle Tesorerie Comunali competenti territorialmente e accantonati in specifico capitolo di bilancio del Comune; tali somme riscosse per effetto dell'applicazione del comma 5 del D.Lgs 42/2004 sono utilizzate, oltre che per l'esecuzione delle rimessioni in pristino di cui al comma 1 del Codice, anche per finalità di salvaguardia nonché per interventi di recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione degli immobili e delle aree degradati o interessati dalle rimessioni in pristino.

Gli importi dovuti per l'istruttoria dei procedimenti paesaggistici (oneri di istruttoria) saranno versati dai richiedenti alla Tesoreria dell'Ente Parco che svolge il servizio in questione.

Art. 5 – Organizzazione del Servizio e personale addetto

Il responsabile del procedimento delle attività di cui alla presente convenzione è il responsabile del Servizio Autorizzazione Paesaggistica, istituito presso l'Ente Parco Naturale Regionale della Lessinia.

Il Presidente dell'Ente Parco, con proprio decreto, nomina il responsabile del Servizio Autorizzazione Paesaggistica, il quale dovrà essere in possesso dei requisiti tecnici e professionali previsti dalla normativa, e verrà individuato tra il personale in servizio presso l'Ente Parco, ove presente, e in assenza della necessaria figura professionale mediante comando/mobilità o selezione pubblica nel rispetto dei limiti assunzionali previsti per l'Ente;

E' prevista la possibilità di svolgimento da parte del personale dell'Ente Parco presso le sedi dei Comuni aderenti al servizio in questione, per il territorio di competenza, dell'attività di front office al cittadino comprendente il rilascio di informazioni e preistruttoria delle pratiche di accertamento di compatibilità paesaggistica; tale servizio sarà rilasciato a fronte di specifica richiesta inoltrata all'Ente Parco ed è subordinata alla sua autorizzazione da emettersi da parte del Responsabile del Servizio in considerazione della disponibilità di personale e del carico di lavoro in capo a questo Ente.

Art. 6 – Decorrenza e durata

La presente convenzione ha la durata di anni 3 decorrenti dalla sottoscrizione o comunque fino al permanere della delega stessa.

I Comuni e l'Ente Parco si obbligano a verificare periodicamente l'andamento della presente convenzione secondo le modalità di controllo interno previste dall'ordinamento.

Nell'ambito dei processi di programmazione e di controllo si applicano le disposizioni statutarie relative ai rapporti tra Ente Parco e Comuni aderenti.

Art. 7 – Regolazione dei rapporti finanziari

Al finanziamento del servizio si provvede mediante la riscossione di oneri di istruttoria per ogni istanza presentata: stabiliti in €. 100,00 per ogni di istanza paesaggistica (semplificata, ordinaria, sanatoria) e in € 200,00 per istanza di accertamento di compatibilità ambientale.

Eventuali ulteriori costi, che non trovassero copertura da tale fonte, rimangono ad esclusivo carico dell'Ente Parco; a tal fine i Comuni aderenti si impegnano, ove fosse necessario e previo accordo, ad adeguare i rispettivi trasferimenti all'Ente Parco in proporzione al numero delle pratiche istruite nell'anno precedente dall'Ufficio a favore di ciascun comune.

L'Ente Parco si impegna ad attivare tutte le possibili forme di finanziamento e di incentivazione per la gestione del servizio; i comuni conferenti si impegnano a trasferire all'Ente Parco eventuali contributi ottenuti per l'esercizio della funzione.

Nel caso di svolgimento del servizio di front office presso i Comuni richiedenti di cui all'art. 5 sarà dovuto all'Ente Parco il rimborso dei costi sostenuti per l'attività di vacanza presso il Comune richiedente da determinarsi con apposita quantificazione da parte dell'ufficio competente.

Art. 8 – Recesso, revoca del conferimento e scioglimento dell'Ente Parco

Ciascun comune aderente può recedere dal rapporto costituito con la presente convenzione, dandone preavviso di 6 mesi prima a tutti gli enti, previa adozione di apposita deliberazione consiliare che preveda il ripiano di eventuali posizioni debitorie a carico.

Gli effetti del recesso decorrono dall'inizio dell'anno solare successivo.

Art. 9 – Protezione dei dati personali

L'Ente Parco è titolare del trattamento dei dati personali operati nell'esercizio delle attività oggetto della presente convenzione, e ne curerà l'utilizzo e la conservazione ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della Privacy) nonché del Regolamento UE 2016/679 (GDPR, General Data Protection Regulation), e del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e loro successive modifiche o integrazioni.

Art. 10 – Controversie

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra le parti anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria. Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate all'organo giurisdizionale competente.

Art. 11 – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese e provvedimenti di volta in volta raggiunte tra i comuni e l'Ente Parco, nonché allo Statuto dell'Ente Parco, al Codice civile e alla normativa vigente.

Art. 12 – Registrazione

Il presente atto sarà sottoposto a registrazione in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 ed è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della Tabella all. B) al D.P.R. 26.10.1972, n. 642.

Art. 13 – Norma di salvaguardia

Qualsiasi disposizione regolamentare contrastante con la normativa di settore vigente, dovrà essere disapplicata in favore di quest'ultima.

Letto, confermato e sottoscritto,

Comune di _____ il Sindaco _____

Ente Parco _____ il Vicepresidente _____